

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

PREFETTURA DI SALERNO (di seguito Prefettura) con sede a Salerno, in Piazza Amendola n. 15, nella persona del Prefetto Dr. Francesco Russo

E

GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A. (di seguito GE.S.A.C. S.P.A.), con sede legale a Napoli, Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali GE.S.A.C. S.P.A. s.n.c., codice fiscale e partita I.V.A. n. 03166090633, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli (R.E.A. n. NA-324314), società Concessionaria dell'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nella persona dell'Amministratore Delegato Dr. Roberto Barbieri, domiciliato per la carica presso la sede sociale

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI

PREMESSO che:

- la libertà di impresa e di concorrenza leale richiedono un'efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata, che passa attraverso l'intensificazione dei controlli volti a prevenire possibili tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;
- allo scopo di rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nell'economia e di contrastare i rischi di infiltrazioni criminali, che ostacolano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali, occorre promuovere la massima sinergia tra pubblica amministrazione e imprese;
- a tal fine, un efficace strumento di *governance* è rappresentato dai "protocolli di legalità", già da tempo sperimentati con successo in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, allo scopo di anticipare le verifiche e prevenire i tentativi di interferenza criminale, rafforzando la rete di monitoraggio e consentendo di estendere i controlli a prestazioni di lavoro/servizi/forniture altrimenti esclusi dal sistema delle cautele antimafia;

- l'esigenza di rafforzare i presidi di legalità è avvertita ulteriormente nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica dovuto alla diffusione del Covid-19, che sta comportando gravi difficoltà per le imprese e per il mondo del lavoro e sta favorendo l'espansione di interessi illeciti nell'economia legale, come emerso anche in occasione di apposite riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- in tale contesto, attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), il Legislatore ha ritenuto di dover disciplinare lo strumento dei "protocolli di legalità", finora regolati dall'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "legge anticorruzione") solo relativamente agli effetti derivanti dalla mancata accettazione/violazione delle prescrizioni ivi contenute nonché dall'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (il vecchio "Codice dei contratti") con esclusivo riferimento alle c.d. "grandi opere";
- l'art. 3, comma 7, del citato decreto n. 76/2020, innovando il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia", ha introdotto pertanto l'art. 83-bis, rubricato "Protocolli di legalità", secondo cui *"il Ministero dell'Interno, ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi"*;
- l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legge prevede che, fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva,

- ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;
- l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;
 - il "sistema pattizio" delle misure antimafia, che ha trovato espressione nella prassi dei "protocolli di legalità", si è rivelato particolarmente efficace soprattutto nei cosiddetti "settori sensibili" – trasporto di materiali a discarica; smaltimento di rifiuti; fornitura e trasporto terra/materiali inerti/calcestruzzo; fornitura e trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera; noli a caldo; autotrasporti; guardiania di cantieri – di cui all'Allegato 1 alla Direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010, n. 4610 "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali";
 - nei lavori di potenziamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi è interesse comune delle parti difendere il mercato da tentativi di infiltrazione criminale nonché da indebite interferenze e pressioni della criminalità anche comune, attraverso una più intesa e costante collaborazione, che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale in una cornice di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

RICHIAMATE:

- la "Direttiva Generale del Ministro dell'Interno per l'attività amministrativa e la gestione" per l'anno 2021, adottata il 18 marzo 2021, che individua, tra le "priorità politiche per il triennio 2021-2023", la priorità A *"proseguire l'attuazione del disegno programmatico finalizzato al coordinamento e alla modernizzazione del sistema sicurezza, tendente ad assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta sinergia con gli altri livelli di governo territoriale"*, cui conseguono:
 - a) l'obiettivo strategico A.1 *"attuare interventi per la lotta alla criminalità ed il controllo diffuso del territorio, valorizzando la sicurezza integrata e partecipata e utilizzando modalità operative che prevedano anche l'impiego di nuove tecnologie"*, obiettivo che si esplica attraverso più linee di sviluppo, tra cui la linea di sviluppo n. 14 *"promozione e monitoraggio di atti di collaborazione inter-istituzionale o con le forze sociali, anche al fine dell'individuazione delle best practices"* - obiettivo operativo A.1.17 *"monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti nell'ambito degli atti di collaborazione inter-istituzionale o con le parti sociali (protocolli di legalità, protocolli in materia di sicurezza delle imprese, protocolli di*

- collaborazione con enti e istituzioni in settori che implicano le attività delle forze di polizia);*
- b) l'obiettivo strategico A.2: *“Rafforzare il rispetto della legalità e il contrasto contro ogni sodalizio dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche le attività di analisi strategica dei contesti criminali, nel quadro di un più efficace coordinamento delle Forze di Polizia e collaborazione internazionale”*, obiettivo che si esplica attraverso più linee di sviluppo, tra cui la linea di sviluppo n. 2: *“Potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei diversi settori della Pubblica Amministrazione, negli appalti relativi ai lavori pubblici e alle Grandi Opere, dell'azione di vigilanza delle sezioni specializzate in occasione di eventi particolarmente a rischio di infiltrazioni mafiose ed intensificazione, a tutela dell'economia legale, delle misure di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche”* - obiettivo operativo A.2.9: *“Rafforzare le misure di protezione dell'economia legale attraverso la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti relativi ai lavori pubblici, alle grandi opere, tramite lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, ponendo in essere azioni di individuazione e aggressione dei patrimoni mafiosi ed intensificando l'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti acquisiti dalle cosche”*;
- la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 15350/117/3 di prot. 23850 in data 10 aprile 2020, che, nell'ambito di una strategia complessiva di presidio della legalità in chiave preventiva facente capo al Ministero dell'Interno, attribuisce alle Prefetture il compito di *“intercettare per tempo - e anticipare, se possibile, nella risposta - le criticità che la complessa situazione (relativa alla pandemia) può generare nelle singole realtà”* e, in tale contesto, sottolinea *“l'esigenza di affinare gli strumenti di analisi e di intervento a disposizione e di calibrarli rispetto all'attuale gestione emergenziale”*;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Accordi tra le pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;

- la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;
- il D.P.C.M. 18 aprile 2013 “*Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il D.P.C.M. 24 novembre 2016 “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 di adozione del “*Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;
- la Direttiva del Ministro dell’Interno in data 23 giugno 2010, n. 4610 “*Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali*”;
- la Direttiva del Ministro dell’Interno n. 15350/117/3 di prot. 23850 in data 10 aprile 2020 “*Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e di ogni forma di illegalità*”;
- la “*Direttiva Generale del Ministro dell’Interno per l’attività amministrativa e la gestione*” per l’anno 2021;

CONSIDERATO che:

- il Piano Industriale per il potenziamento dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi prevede di realizzare, nel periodo 2021/2025, investimenti complessivi per circa 134 milioni di euro;
- si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura e la GE.S.A.C. S.P.A. nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni alla criminalità organizzata nei lavori suddetti, il cui primo intervento di ampliamento consisterà nell’allungamento della pista e nella riqualificazione delle infrastrutture di volo per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro;

- tale collaborazione, improntata alla spontanea adesione, postula la condivisione del principio in base al quale una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza;
- in tale ottica e in attuazione delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno in data 23 giugno 2020 citata in premessa, sono state, quindi, individuate "aree sensibili" sulle quali concentrare la collaborazione:
 - a) lavori di movimentazione terra e di realizzazione di manufatti in cemento armato ed asfalto;
 - b) monitoraggio delle imprese che intervengono nell'esecuzione dei lavori, o nella fornitura di beni o servizi;
 - c) elenco delle ditte che partecipano alla gara;
 - d) monitoraggio, nella fase degli espropri per l'ampliamento del sedime, dei proprietari dei suoli oggetto di procedura ablatoria;
 - e) anomalie rilevate nel corso della realizzazione dell'opera o delle forniture;
 - f) accesso alle aree "sterili" aeroportuali consentito solo a soggetti muniti di Tesserino di Identificazione Aeroportuale (TIA) o Tesserino Aeroportuale con sorta (TAS, giornaliero);

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**CAPO I
Monitoraggio delle ditte aggiudicatarie**

Art. 1

1. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a caricare in Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), l'elenco delle ditte, aventi sede legale in questa provincia, impegnate nell'esecuzione dei lavori nonché delle società che agiscono in subappalto.

Art. 2

1. Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente, la Prefettura controllerà gli *asset* societari comunicando, tempestivamente, gli esiti degli accertamenti disposti.
2. Al fine di consentire gli accertamenti di cui alla lettera d) del "Considerato" in premessa, la GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a trasmettere l'elenco delle ditte interessate dagli espropri. La Prefettura, al fine anche di una ricerca storica dei proprietari interessati alla procedura, onde evitare acquisti finalizzati ad

un indebito arricchimento o ingerenze in tale procedura di consorzierie criminali, trasmetterà tali elenchi alla Guardia di Finanza, che procederà mediante interrogazioni alle banche dati a comunicare i trasferimenti intervenuti negli ultimi 5 anni in ordine ai beni oggetto delle procedure espropriative.

3. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a comunicare tempestivamente, oltre alle circostanze sintomatiche di cui all'art. 84, comma 4, lett. f) del d.lgs. n. 159/2011, le ulteriori situazioni, riportate a titolo meramente esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:
 - a) utilizzazione delle medesime utenze telefoniche, degli stessi indirizzi *mail* o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
 - b) utilizzazione, anche in parte, dello stesso personale;
 - c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
 - d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
 - e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

4. Ai fini delle verifiche antimafia, relativamente alle forniture e servizi "sensibili", di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, indipendentemente dal valore economico del contratto e/o subcontratto, l'informazione antimafia è acquisita mediante la consultazione della *whitelist*, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, fatte salve le ulteriori eventuali attività ritenute necessarie dalla Prefettura di Salerno.

5. Per le finalità di cui al presente protocollo la GE.S.A.C. S.P.A. si impegna ad acquisire la comunicazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oltre che nei casi ivi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei Contratti Pubblici") ed ss.mm.ii., anche per i contratti di appalto aventi ad oggetto:
 - opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro;
 - subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro;
 - prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, tutte somme al netto di IVA, impegnandosi altresì a svolgere le seguenti attività:
 - a) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle

- imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto;
 - c) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione del subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
 - d) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara di appalto e non risultate aggiudicatarie;
 - e) si impegna ad inserire nei bandi di gara e nei capitolati l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo, operano e sono presenti nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia (o immediatamente dopo la consultazione della BDNA fino 30 giugno 2023), ovvero, nei casi in cui l'impresa è iscritta in *white list*, anche immediatamente dopo la richiesta, la GE.S.A.C. S.P.A. può procedere alla stipula del contratto o dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto.

Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, la GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico

dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; GE.S.A.C. S.P.A. potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Inoltre, la GE.S.A.C. S.P.A. si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto.

6. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ss.mm.ii., la GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a trasmettere, attraverso la BDNA, l'elenco delle imprese che utilizzano l'avvalimento previsto dall'art. 89 del citato decreto n. 50/2016, specificando, anche per le "imprese ausiliarie", l'asset societario ed ogni informazione già fornita per gli operatori economici aggiudicatari di appalto.
7. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a comunicare immediatamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti della società aggiudicataria dei lavori.
Le suddette ipotesi di reato saranno inoltre oggetto di segnalazione senza ritardo alla competente Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che - ferme restando le competenze in materia della Prefettura - l'ostensibilità (in termini di modalità e contenuto) di notizie afferenti condotte illecite, eventualmente oggetto dell'apertura di un procedimento penale coperto da segreto istruttorio, non può che essere rimessa alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria.
Analogo obbligo verrà assunto nei confronti dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.
8. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a comunicare immediatamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti della società aggiudicataria dei lavori.

Art. 3

1. La Prefettura si impegna a comunicare alla GE.S.A.C. S.P.A., tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione, le anomalie riscontrate a seguito della trasmissione dei nominativi di cui all'art. 1 del presente Protocollo, avvalendosi anche della collaborazione del Gruppo Ispettivo Antimafia, istituito con decreto del Prefetto di Salerno n. 332.12B.1/Gab. in data 19.1.1999.

CAPO II

Accesso all'area sterile

Art. 4

1. Per area sterile si intende quella parte di *air side* dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.
2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile (PNS) attualmente vigenti, la GE.S.A.C. S.P.A. trasmette alla Polizia di Frontiera i dati identificativi delle persone, per i controlli di competenza finalizzati al rilascio del TIA, che potrà essere emesso solo dopo esito positivo del controllo effettuato dalla Polizia di Frontiera stessa. Per il rilascio del TAS e del TIA "giallo" (utilizzo per accesso alle sole aree non sterili) non è previsto il controllo della Polizia di Frontiera.
3. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna ad inviare alla Prefettura, con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti e degli automezzi che a vario titolo hanno richiesto il tesserino identificativo aeroportuale (TIA e TAS) e l'AVP per l'accesso all'area sterile.
4. Al fine di agevolare le attività della Prefettura, la GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a trasmettere, oltre all'elenco di uomini e mezzi che dovranno accedere all'area sterile, ogni documento utile al loro riconoscimento, indicando pure, relativamente ai mezzi impegnati, le aziende intestatarie impegnate nell'area di sedime aeroportuale.
5. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna ad assicurare la assoluta impenetrabilità dei siti di costruzione in area sterile a persone o mezzi non in possesso del *badge*

autorizzativo (TIA, TAS, AVP alla cui esibizione farà seguito il riconoscimento del titolare che, di conseguenza, sarà autorizzato all'accesso).

CAPO III Anomalie nell'esecuzione

Art. 5

1. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a segnalare alla Prefettura eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, ed eventuali varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, che, a parere di GE.S.A.C. S.P.A., non siano giustificabili ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.
2. La Prefettura si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del predetto Gruppo Ispettivo Antimafia e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.
3. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a segnalare alla Prefettura eventuali anomalie che dovesse ravvisare relative alle ditte interessate dalle procedure di esproprio.

CAPO IV Norme finali

Art. 6

1. Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente Protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

Art. 7

1. La GE.S.A.C. S.P.A. si impegna a riportare nei bandi di gara le clausole riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Protocollo. Tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Art. 8

1. Il presente Protocollo sarà vigente sino al termine di conclusione dei lavori previsti nel Piano Industriale per il potenziamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi.


Il presente Protocollo d'intesa di compone di otto articoli ed è redatto in duplice esemplare.

Letto, approvato e sottoscritto

Salerno, 14 gennaio 2022

per la Prefettura di Salerno
Il Prefetto

Francesco Russo



per la GE.S.A.C. S.P.A.
L'Amministratore Delegato

Roberto Barbieri



ALLEGATO 1

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto da GE.S.A.C. S.P.A. con la Prefettura di Salerno, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, ovvero tramite consultazione della BDNA o white list, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo, operano e sono presenti nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti come previsto dalla la nuova disciplina legislativa di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

- 1. L'impresa (...), in qualità di appaltatore/subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con GE.S.A.C. S.P.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di appaltatore /subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a GE.S.A.C. S.P.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di appaltatore (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a GE.S.A.C. S.P.A. (...).*